



# COMUNE DI SPINOSO

Provincia di Potenza

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del Reg.	<b>OGGETTO</b>
Data 11/02/2015	ISTITUZIONE, A MEZZO DI CONVENZIONE, DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (cuc) PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO IN BASE ALL'ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D. LGS. 163/2006 (COME RIFORMULATO DALL'ART. 9, COMMA 4 DEL D. L. N. 66/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 89/2014)
Prot. n. 1552	

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **undici** del mese di **febbraio** alle ore **18,40**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
SOLIMANDO MARIO	X	
DI FILIPPO MARIO	X	
FREZZA ANTONIO	X	
IANNUZZI CARMEN		X
ROCCO MICHELE	X	
RUSSO MARIO	X	
TEMPONE MARIA TERSA	X	
VITALE GIUSEPPINA	X	
DE LUISE PASQUALE	X	
FLORIO NICOLINA	X	
LISTA ALDO	X	

Totale presenti : 10

Totale assenti : 01

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, SOLIMANDO Mario, nella qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Assiste e partecipa il Segretario Comunale NOTO SILVANA, avente funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000.

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

In prosecuzione di seduta

**Sentito** il Sindaco, il quale illustra l'argomento all'ordine del giorno riportato nella propria proposta del 04.02.2015, che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

### Premesso

**che** l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al comma 3-bis, (*comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014*), (*ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*), attualmente vigente, prevede che:

*"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione."*

**che** tale **obbligo** è diventato **effettivo** ed efficace a partire dal **primo gennaio 2015** per le gare relative all'acquisizione dei servizi e delle forniture e lo diventerà dal primo luglio 2015 per le gare relative ai lavori pubblici;

**che** il codice dei contratti, in materia di centrali uniche di committenze, prevede che i Comuni possano optare per le seguenti modalità:

- tramite Unioni di Comuni (se esistenti, ovvero Accordi consortili);
- tramite soggetto aggregatore;
- tramite Province;
- tramite Consip e Mepa;

**che** la legge n. 56/2014 (cosiddetta legge Delrio) prevede al comma 44, lettera c, che *"d'intesa con i comuni interessati, la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione unica appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*; mentre al comma, 88 prevede che *"La provincia può, altresì, d'intesa con i comuni esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione unica appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*.

**Ritenuto** di voler procedere alla costituzione di una centrale unica di committenza, a mezzo di convenzione tra Enti, utilizzando il modello della *"delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"* di cui all'art. 30 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000);

**Considerato** che i Comuni di **VIGGIANO, MOLITERNO, GRUMENTO NOVA, SPINOSO, MONTEMURRO e SARCONI** intendono approvare una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art.

33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni;

**Visto** lo schema di convenzione, composto da n. 29 articoli, nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto procedere alla sua approvazione;

**Rilevato** che con la predetta convenzione è prevista la costituzione della Centrale di Committenza presso il Comune di Viggiano, mediante il modello della *“delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”*, che utilizzerà le professionalità esistenti già in servizio presso i sei enti convenzionati, senza aggravio di spesa sui bilanci dei comuni aderenti alla convenzione;

**Sentito** il Consigliere LISTA Aldo, il quale espone quanto segue : “Ho delle perplessità sul tipo di convenzione, sui costi, sui tempi e sulla autonomia che viene tolta ad ogni Comune; la Convenzione deve essere rivista, credo che vada fatta un’analisi prima di aderire a questa convenzione, occorre un incontro, non c’è nulla che sia a favore al nostro Ente.”;

**Sentito** il Consigliere DE LUISE Pasquale, il quale espone quanto segue : “Si dovrebbe tentare nella fase operativa di poter specializzare su un servizio singolarmente ogni Comune.”;

**Visto** il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica resi da parte del responsabile dell’Area Tecnica, del responsabile dell’Area Amministrativa e del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Tutto ciò premesso** e visto l’esito della votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato :

**PRESENTI : n° 11, VOTANTI : n° 11, ASTENUTI : 0, FAVOREVOLI : n° 11, CONTRARI n° 0,**

#### **DELIBERA**

1. **Di istituire** l’Ufficio Comune ed aderire alla costituzione della Centrale Unica di Committenza, con sede operativa principale presso il **Comune di Viggiano**, che opererà secondo il modello della *“delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”* e utilizzerà professionalità esistenti già in servizio presso i tre enti convenzionati, senza aggravio di spesa sui bilanci dei comuni aderenti alla convenzione;
2. **Di approvare**, per l’effetto, lo schema di convenzione disciplinante l’istituzione e la gestione di un’unica centrale di committenza (C.U.C.) per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, composto da n. 29 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Successivamente, il Consigliere ROCCO Michele chiede di avvalersi della facoltà di cui all’art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con separata votazione, visto l’esito della votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato :

**PRESENTI : n° 11, VOTANTI : n° 11, ASTENUTI : 0, FAVOREVOLI : n° 11, CONTRARI n° 0,**

#### **DELIBERA**

**di dichiarare** l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

**Schema di Convenzione per gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di  
accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 (come  
riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014).**

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno ..... (00) del mese di ..... presso la sede del Comune di .....

TRA

il Comune di VIGGIANO , con sede legale in....., via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ...., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di MOLITERNO , con sede legale in....., via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. !....., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di GRUMENTO NOVA , con sede legale in....., via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ...., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di MONTEMURRO , con sede legale in....., via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ...., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di SARCONI , con sede legale in....., via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ...., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di SPINOSO , con sede legale in....., via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ...., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO, INOLTRE:**

-che i Comuni di VIGGIANO, MOLITERNO, GRUMENTO NOVA, MONTEMURRO, SARCONI E SPINOSO hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali l'approvazione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni d) ..... (specificare i dati relativi alle deliberazioni adottate da altri Comuni associati alla convenzione);

associati:

- a) deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di ....., esecutiva ai sensi di legge;
- b) deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di ....., esecutiva ai sensi di legge;
- c) deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di ....., esecutiva ai sensi di legge;
- d) deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di ....., esecutiva ai sensi di legge;
- e) deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di ....., esecutiva ai sensi di legge;
- f) deliberazione n. .... del ....., adottata dal Consiglio Comunale del Comune di ....., esecutiva ai sensi di legge;

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Capo I Finalità ed elementi di riferimento**

**Art. 1 (Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)**

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
  - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
  - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
  - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
  - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
  - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
4. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.
5. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 6:



# COMUNE DI SPINOSO

Provincia di Potenza



AREA TECNICA

**OGGETTO:** ISTITUZIONE, A MEZZO DI CONVENZIONE, DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO IN BASE ALL'ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. 163/2006 (COME RIFORMULATO DALL'ART. 9, COMMA 4 DEL D.L. N. 66/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 89/2014)

## Premesso

**che** l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al comma 3-bis, (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014), (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro), attualmente vigente, prevede che: i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

**che** tale **obbligo** è diventato **effettivo** ed efficace a partire **dal primo gennaio 2015** per le gare relative all'acquisizione dei servizi e delle forniture e lo diventerà dal primo luglio 2015 per le gare relative ai lavori pubblici;

**che** il codice dei contratti, in materia di centrali uniche di committenze, prevede che i Comuni possano optare per le seguenti modalità:

- tramite Unioni di Comuni (se esistenti, ovvero Accordi consortili);
- tramite soggetto aggregatore;
- tramite Province;

- tramite Consip e Mepa;

**Ritenuto** di voler procedere alla costituzione di una centrale unica di committenza, a mezzo di convenzione tra Enti, utilizzando il modello della "delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti" di cui all'art. 30, comma 4 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000);

**Considerato** che i Comuni di **VIGGIANO, MOLITERNO, GRUMENTO NOVA, SPINOSO, MONTEMURRO e SARCONI** intendono approvare una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni;

**Visto** lo schema di convenzione, composto da n. 29 articoli, nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**Vista** la proposta formulata dal Sindaco in data 04.02.2015 inerente l'approvazione dello schema di convenzione di cui sopra;


**Visto** l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**si esprime parere favorevole**


sotto il profilo tecnico in merito alla proposta indicata in oggetto e da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Spinoso, 11.02.2015

Il Responsabile del Procedimento  
(geom. Filippo Oliva)



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(ing. Raffaele Continanza)





# COMUNE DI SPINOSO

Provincia di Potenza



AREA AMMINISTRATIVA

**OGGETTO:** ISTITUZIONE, A MEZZO DI CONVENZIONE, DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO IN BASE ALL'ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. 163/2006 (COME RIFORMULATO DALL'ART. 9, COMMA 4 DEL D.L. N. 66/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 89/2014)

## Premesso

**che** l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al comma 3-bis, (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014), (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro), attualmente vigente, prevede che: i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

**che** tale **obbligo** è diventato **effettivo** ed efficace a partire **dal primo gennaio 2015** per le gare relative all'acquisizione dei servizi e delle forniture e lo diventerà dal primo luglio 2015 per le gare relative ai lavori pubblici;

**che** il codice dei contratti, in materia di centrali uniche di committenze, prevede che i Comuni possano optare per le seguenti modalità:

- tramite Unioni di Comuni (se esistenti, ovvero Accordi consortili);
- tramite soggetto aggregatore;
- tramite Province;

- tramite Consip e Mepa;

**Ritenuto** di voler procedere alla costituzione di una centrale unica di committenza, a mezzo di convenzione tra Enti, utilizzando il modello della "delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti" di cui all'art. 30, comma 4 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000);

**Considerato** che i Comuni di **VIGGIANO, MOLITERNO, GRUMENTO NOVA, SPINOSO, MONTEMURRO e SARCONI** intendono approvare una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni;

**Visto** lo schema di convenzione, composto da n. 29 articoli, nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**Vista** la proposta formulata dal Sindaco in data 04.02.2015 inerente l'approvazione dello schema di convenzione di cui sopra;

**Visto** l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;


**si esprime parere favorevole**

sotto il profilo tecnico in merito alla proposta indicata in oggetto e da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Spinoso, 11.02.2015


Il Responsabile dell' Area Amministrativa  
(Dr.ssa Silvana NOTO)





## COMUNE DI SPINOSO

### Provincia di Potenza



**OGGETTO:** ISTITUZIONE, A MEZZO DI CONVENZIONE, DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO IN BASE ALL'ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. 163/2006 (COME RIFORMULATO DALL'ART. 9, COMMA 4 DEL D.L. N. 66/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 89/2014)

#### IL SINDACO

#### Premesso

che l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al comma 3-bis, (*comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014*), (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro), attualmente vigente, prevede che: i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

**che tale obbligo è diventato effettivo ed efficace a partire dal primo gennaio 2015** per le gare relative all'acquisizione dei servizi e delle forniture e lo diventerà dal primo luglio 2015 per le gare relative ai lavori pubblici;

**che il codice dei contratti, in materia di centrali uniche di committenze, prevede che i Comuni possano optare per le seguenti modalità:**

- tramite Unioni di Comuni (se esistenti, ovvero Accordi consortili);
- tramite soggetto aggregatore;

- tramite Province;
- tramite Consip e Mepa;

**Ritenuto** di voler procedere alla costituzione di una centrale unica di committenza, a mezzo di convenzione tra Enti, utilizzando il modello della *“delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”* di cui all'art. 30, comma 4 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000);

**Considerato** che i Comuni di **VIGGIANO, MOLITERNO, GRUMENTO NOVA, SPINOSO, MONTEMURRO e SARCONI** intendono approvare una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni;

**Visto** lo schema di convenzione, composto da n. 29 articoli, nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**Tutto ciò premesso,**


### **PROPONE**

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di approvare lo schema di convenzione sotto riportato per la gestione in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per i Comuni di **VIGGIANO, MOLITERNO, GRUMENTO NOVA, SPINOSO, MONTEMURRO e SARCONI**.

Spinoso li 04/02/2015




IL SINDACO  
(Geom. Mario SOLIMANDO)





# COMUNE DI SPINOSO

Provincia di Potenza



Servizio Socio assistenziale

**OGGETTO:** ISTITUZIONE, A MEZZO DI CONVENZIONE, DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO IN BASE ALL'ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. 163/2006 (COME RIFORMULATO DALL'ART. 9, COMMA 4 DEL D.L. N. 66/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 89/2014)

## Premesso

**che** l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al comma 3-bis, (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014), (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro), attualmente vigente, prevede che: i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

**che** tale **obbligo** è diventato **effettivo** ed efficace a partire **dal primo gennaio 2015** per le gare relative all'acquisizione dei servizi e delle forniture e lo diventerà dal primo luglio 2015 per le gare relative ai lavori pubblici;

**che** il codice dei contratti, in materia di centrali uniche di committenze, prevede che i Comuni possano optare per le seguenti modalità:

- tramite Unioni di Comuni (se esistenti, ovvero Accordi consortili);
- tramite soggetto aggregatore;
- tramite Province;

- tramite Consip e Mepa;

**Ritenuto** di voler procedere alla costituzione di una centrale unica di committenza, a mezzo di convenzione tra Enti, utilizzando il modello della "delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti" di cui all'art. 30, comma 4 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000);

**Considerato** che i Comuni di **VIGGIANO, MOLITERNO, GRUMENTO NOVA, SPINOSO, MONTEMURRO e SARCONI** intendono approvare una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni;

**Visto** lo schema di convenzione, composto da n. 29 articoli, nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**Vista** la proposta formulata dal Sindaco in data 04.02.2015 inerente l'approvazione dello schema di convenzione di cui sopra;

**Visto** l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

***si esprime parere favorevole***

sotto il profilo tecnico in merito alla proposta indicata in oggetto e da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Spinoso, 11.02.2015

Il Responsabile del Servizio Socio assistenziale  
(Dott. Antonio FREZZA)



**PREMESSO, INOLTRE:**

-che i Comuni di VIGGIANO, MOLITERNO, GRUMENTO NOVA, MONTEMURRO, SARCONI E SPINOSO hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali l'approvazione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni d) ..... (specificare i dati relativi alle deliberazioni adottate da altri Comuni associati alla convenzione);

associati:

- |    |               |         |           |                                     |           |          |            |    |
|----|---------------|---------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|------------|----|
| a) | deliberazione | n. .... | del ..... | , adottata dal                      | Consiglio | Comunale | del Comune | di |
|    |               |         |           | ....., esecutiva ai sensi di legge; |           |          |            |    |
| b) | deliberazione | n. .... | del ..... | , adottata dal                      | Consiglio | Comunale | del Comune | di |
|    |               |         |           | ....., esecutiva ai sensi di legge; |           |          |            |    |
| c) | deliberazione | n. .... | del ..... | , adottata dal                      | Consiglio | Comunale | del Comune | di |
|    |               |         |           | ....., esecutiva ai sensi di legge; |           |          |            |    |
| d) | deliberazione | n. .... | del ..... | , adottata dal                      | Consiglio | Comunale | del Comune | di |
|    |               |         |           | ....., esecutiva ai sensi di legge; |           |          |            |    |
| e) | deliberazione | n. .... | del ..... | , adottata dal                      | Consiglio | Comunale | del Comune | di |
|    |               |         |           | ....., esecutiva ai sensi di legge; |           |          |            |    |
| f) | deliberazione | n. .... | del ..... | , adottata dal                      | Consiglio | Comunale | del Comune | di |
|    |               |         |           | ....., esecutiva ai sensi di legge; |           |          |            |    |

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Capo I Finalità ed elementi di riferimento**

**Art. 1 (Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)**

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
  - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
  - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
  - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
  - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
  - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
4. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.
5. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 6:

**Schema di Convenzione per gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di  
accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 (come  
riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014).**

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno ..... (00) del mese di ..... presso la sede del Comune di .....

TRA

il Comune di VIGGIANO , con sede legale in....., via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ...., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di MOLITERNO , con sede legale in....., via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ...., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di GRUMENTO NOVA , con sede legale in....., via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ...., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di MONTEMURRO , con sede legale in....., via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ...., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di SARCONI , con sede legale in....., via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ...., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di SPINOSO , con sede legale in....., via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ...., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

- a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;
- b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;
- c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006;
- d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;
- e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15 bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal d.P.R. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del d.P.R. n. 207/2010;
- f) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.
6. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del d.lgs. n. 267/2000.
7. La presente convenzione non si applica: a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
- b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
8. La presente convenzione non si applica, inoltre: a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
- b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;
- c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.
9. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

## **Art. 2 (Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)**

1. Per il funzionamento della centrale di committenza è istituito un Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006. L'ufficio comune ha sede principale presso il Comune di VIGGIANO e sedi secondarie presso le sedi legali dei Comuni aderenti la presente convenzione.
2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
3. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della presente convenzione.
4. L'Ufficio comune quale Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del singolo Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

### **Art. 3 (Operatività della convenzione e durata)**

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 29, di tre (3) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.
2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.
3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

### **Capo II Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati**

#### **Art. 4**

#### **(Funzioni esercitate dall'Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività)**

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

#### **a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento ove richiesto:**

- a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del d.P.R. n. 207/2010;
- a.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;
- a.3.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;
- a.4.) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;
- a.5.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;
- a.6.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
- a.7.) definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
- a.8.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;

#### **b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:**

- b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure

ristrette o negoziate;

b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla subfase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:

b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.3.5.) verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;

b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.3.7.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

b.3.8.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;

2. I singoli comuni aderenti provvedono per il tramite dei rispettivi RUP all'acquisizione dei CIG e alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.

3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 5 (Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza nell'interesse e in collaborazione con i Comuni associati alla convenzione)**

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;

b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;

c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla centrale.

2. Ogni Comune associato comunica alla conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 3 entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:

a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;

b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.

3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente l'Ufficio comune / l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.

4. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni associati nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.

5. Ai fini di cui al precedente comma 4 l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza può:

a) collaborare con i Comuni associati per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico-privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006, dal d.P.R. n. 207/2010 e, comunque, dall'ordinamento comunitario;

b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-privato per lavori o servizi di cui i Comuni associati necessitano;

c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.

#### **Art. 6 (Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)**

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

##### **a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:**

a.1.) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione;

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del d.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

a.5.) All'acquisizione del CIG per il tramite del RUP nominato ai sensi del precedente a.2)

a.6.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;

a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 163/2006;

a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

##### **b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:**

b.1.) avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

b.2.) collaborazione con l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle

- procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc
- b.3.) conclusione della procedura di affidamento con effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e mediante conseguente riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;
- b.4) conferimento dell'efficacia al provvedimento di aggiudicazione definitivo, oppure adozione degli atti di autotutela per le ipotesi di verifica con esito negativo delle dichiarazioni prodotte in sede i gara dall'aggiudicatario,
- b.5.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione;

**c) nella fase di esecuzione del contratto:**

- c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;
- c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 31 del d.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni;
- c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;
- c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
- c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

2. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.

3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 3.

**Art. 7 (Contratti per gestione unitaria di servizi e forniture derivanti dalle procedure di affidamento gestite dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)**

1. Le procedure di acquisizione di servizi e beni svolte dall'Ufficio operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:

a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Responsabili di Servizio di ciascun Comune

2. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1, i Comuni associati definiscono, in accordo con l'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:

a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;

b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

**Art. 8 (Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)**

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del d.l.n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. Sino alla formazione dell'elenco, i singoli Comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione.

2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione di riferimento, nonché ogni altro strumento di acquisto

elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

**Art. 9 (Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)**

1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.
2. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacenti mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso l'Ufficio comune individuato come Centrale unica di committenza.
3. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 2, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura dei responsabili servizi nominati dai comuni associati per ogni centro di costo, dalle singole amministrazioni.

**Art. 10 (Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni).**

1. L'Ufficio operante come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991.
2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 2 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la propria determinazione n. 3/2012.
3. L'Ufficio comune come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, anche:
  - a) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzionamento con organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale in base a quanto previsto rispettivamente dalla legge n. 266/1991, nonché dalla legge n. 383/2000 e delle vigenti normative regionali assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;
  - c) le procedure per l'affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002, in base a quanto previsto dalla legge normative regionali vigente assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità.

**Art. 11 (Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)**

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune associato in base all'art. 19 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure, e preferibilmente individuato tra i dipendenti operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della presente convenzione.
2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, operando nell'ambito delle attività dell'ente capofila / dell'ufficio unico

individuato quale Centrale unica di committenza, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

#### **Art. 12 (Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali)**

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011:

- a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 153 del d.lgs. n. 267/2000;
- b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità;
- c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;
- d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

#### **Art. 13 (Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso)**

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, presso la sede principale e/o secondaria nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Il diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 dovrà essere esercitato presso la sede di espletamento della gara secondo le indicazioni contenute nel bando.

#### **Art. 14 (Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)**

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, l'ufficio stesso collabora ove richiesto con i Comuni associati:

- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
- b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso la sede del comune nell'interesse del quale è svolta la procedura di gara da parte dell'ufficio Comune;

3. I Comuni associati valutano il quadro delineato in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati al fine di consentire agli stessi:

- a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
- b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

### **Capo III Organizzazione**

#### **Articolo 15 (Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)**

1. L'Ufficio Comune non si configura quale unità organizzativa autonoma.

Per gli appalti di forniture e servi di interesse comune previa intesa tra i sindaci delle amministrazioni associate verrà individuato tra i dipendenti di categoria D dell'area di competenza, una figura incardinata nell'organico delle singole amministrazioni che presiederà le procedure di gare.

#### **Art. 16 (Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza)**

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Fanno comunque parte dell'ufficio comune tutti i responsabili dei servizi nominati dai comuni associati per ogni centro di costo dalle singole amministrazioni, cui faranno capo direttamente le competenze gestionali di ogni singola procedura di gara.

3. I suddetti responsabili individueranno fra i dei dipendenti dei singoli comuni associati le figure professionali necessarie per la composizione delle commissioni di gara nel rispetto dei requisiti previsti per legge.

4. E' fatta salvo in ogni caso la possibilità per le ipotesi gare da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di ricorrere ad esterni con le modalità stabilite dalle vigenti normative

5. La presidenza della singola procedura di gara, in ogni caso per gli appalti di lavori e per i servi e le forniture del singolo comune viene assunta dal Responsabile del servizio interessato del Comune convenzionato nel cui interesse viene espletata la gara della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

#### **Art. 17 (Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)**

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile del servizio interessato del Comune convenzionato nel cui interesse viene espletata la gara della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza,

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile del servizio interessato del Comune convenzionato nel cui interesse viene espletata la gara della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza:

a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso gli enti associati

b) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006;

c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 novellato dalla L. 190/2012 ;

d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'art. 84, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto;

#### **Capo IV Forme di consultazione tra gli enti associati**

##### **Art. 18 (Forme di consultazione tra i Comuni associati)**

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune presso il quale è costituito l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per stabilire quali sono le forniture i servizi e i lavori da gestire in modo unitario fra i comuni aderenti alla presente convenzione.

2. I Sindaci dei Comuni associati approvano le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

##### **Art. 19 (Forme di consultazione dei Comuni associati – Conferenza dei Sindaci)**

1. I Sindaci dei Comuni associati o loro delegati costituiscono una Conferenza deputata a consentire il confronto e le

consultazioni tra i Comuni associati sulla Centrale unica di committenza, per:

- a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Centrale;
- b) per monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della Centrale, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. La Conferenza è convocata con cadenza almeno /annuale dal Sindaco del Comune presso il quale è costituito l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, il quale ne è il Presidente.

## **Capo V Rapporti finanziari tra gli enti associati**

### **Art. 20 (Rapporti finanziari e riparto delle spese)**

In sede di predisposizione dei bilanci i singoli comuni dovranno prevedere previa intesa dei sindaci, una somma forfettaria stabilita dalla conferenza dei sindaci per il funzionamento dell'ufficio comune

## **Capo VI Disposizioni generali e finali**

### **Art. 21 (Riservatezza)**

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. Il Comune nel cui interesse viene espletata la procedura di gara è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

### **Art. 22 (Prevenzione della corruzione)**

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012, il responsabile della corruzione del comune nel cui interesse è espletata la procedura d'appalto vigilare sul rispetto della normativa di cui sopra secondo le modalità previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal singolo Comune.

### **Art. 23 (Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).**

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia.
2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta al nulla osta da esprimersi mediante deliberazione consiliare dei comuni aderenti la presente convenzione.

### **Art. 24 (Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)**

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

**Art. 25 (Recesso dalla convenzione)**

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

**Art. 26 (Caducazione della convenzione)**

1. La presente convenzione si intende caducata ipso jure quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

**Art. 27 (Risoluzione delle controversie)**

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.  
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente autorità giudiziaria.

**Art. 28 (Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione della convenzione e in via transitoria)**

1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza verifica, per appalti e concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dai Comuni associati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i Comuni stessi, un programma e misure possibili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa all'effettuazione di procedure coordinate.

**Art. 29 Gestione del servizio in sede di prima applicazione**

Resta inteso che la gestione del servizio oggetto della presente convenzione dovrà avere inizio entro e non oltre il 15/02/2015 con la sottoscrizione della stessa da parte di almeno due Comuni.

La convenzione, una volta adottati gli atti deliberativi da parte dei rimanenti quattro Comuni verrà sottoscritta dai Rappresentanti Legali degli stessi

**Art. 30 norma di chiusura**

Resta inteso che, l'efficacia della presente convenzione viene sospesa automaticamente, e, cioè senza che necessiti un provvedimento consiliare apposito nell'ipotesi in cui, successivamente alla sottoscrizione della convenzione dovesse sopravvenire una disposizione di legge che proroghi dell'entrata in vigore della stazione unica appaltante.

Nell'ipotesi in cui dovesse sopravvenire una norma di legge che dovesse riassegnare al singolo comune il potere di provvedere autonomamente all'acquisizione della commessa pubblica sino ad un certo importo, le norme contenute nella presente convenzione incompatibili con la nuova disposizione legislativa sono da intendersi disapplicate ipso jure.

Letto, approvato e sottoscritto il .....

Per il Comune di .....  
Il Sindaco .....

Per il Comune di .....  
Il Sindaco .....

Per il Comune di .....  
Il Sindaco .....

Per il Comune di .....  
Il Sindaco .....

Per il Comune di .....  
Il Sindaco .....

---

Per il Comune di .....  
Il Sindaco .....

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to SOLIMANDO Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa NOTO SILVANA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;
- Viene affissa all'Albo pretorio comunale in data 26/03/2015 per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 (n. prot. 1552);

Dalla Residenza Comunale, 26/03/2015

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa F.to NOTO SILVANA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-02-2015

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Dalla Residenza Comunale, 26/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa NOTO SILVANA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Comunale 26/03/2015

IL Segretario Comunale  
NOTO SILVANA